



Scuola in Ospedale

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD
INDIRIZZO MUSICALE**

"Lombardo Radice"

**CENTRO TERRITORIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI
ADULTI**



P.O. DI CRISTINA – P.O. ISMETT/CIVICO – OSPEDALE CERVELLO

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

Via Federico De Maria, 36 – 90129 Palermo
Cod. Fisc. 97251390825
tel. 091.212637
FAX 091.657.55.36

E-Mail: paic8ad00q@istruzione.it PEC: paic8ad00q@pec.istruzione.it

url: <http://www.icslombardoradice.edu.it>

Decreto n. 2573

Palermo, li 10-10-2022

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
AI GENITORI DEGLI ALUNNI PER IL TRAMITE DEI RAPPRESENTANTI
ALL'ALBO PRETORIO DELL'ISTITUTO
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
SITO WEB

OGGETTO: DECRETO DIRIGENZIALE RELATIVO ALL'ADOZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AI SENSI DEL D.M. 64 DEL 14 MARZO 2022, A CONCLUSIONE DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO D'ISTRUZIONE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA** il Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni;
- VISTA** la delibera del Collegio dei Docenti del 02 Maggio 2022;
- LETTO** il D.M. n. 64 del 2022;
- RILEVATO** che i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti risultano coerenti con il contenuto della citata O.M.;
- RILEVATA** la necessità di portare a conoscenza delle famiglie i suddetti criteri con congruo anticipo;

DECRETA

l'adozione dei seguenti criteri relativi alle modalità di svolgimento dell'esame ed alla valutazione delle alunne e degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado, ai sensi del D.M. n. 64 del 2022, dell'Esame di Stato conclusivo del I ciclo d'istruzione:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CRITERI VALIDITA' ANNO SCOLASTICO

per l'ammissione alle classi successive e/o agli esami di fine ciclo

La validità dell'anno scolastico per gli studenti della Secondaria I Grado viene accertata secondo le disposizioni in vigore: normativa validità dell'anno scolastico (Decreto Legislativo n. 59/2004 art. 11 comma 1, CM n.20/2011 che fa riferimento al DPR n.122/2009)

Secondo tale normativa, ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Per casi eccezionali il Collegio dei Docenti delibera motivate deroghe al suddetto limite, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Orario annuale Personalizzato

Tipologia delle classi	Orario annuale personalizzato
Classi a tempo ordinario con 30 ore settimanali	N. 990 ore (comprehensive ore di riduzione orario lezioni apertura e chiusura a.s.)

Frequenza obbligatoria in ore per la validità dell'anno scolastico ($\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato)

Tipologia delle classi	Orario annuale personalizzato
Classi a tempo ordinario con 30 ore settimanali	N. 743 ore

Numero Massimo ore di assenza per la validità dell'anno scolastico

Tipologia delle classi	Orario annuale personalizzato
Classi a tempo ordinario con 30 ore settimanali	N . 247 ore

Numero Massimo ore di assenza comprensive di deroga (10% dell'orario annuale personalizzato)

Tipologia delle classi	Orario annuale personalizzato
Classi a tempo ordinario con 30 ore settimanali	N . 346 ore (n. 247 + 99 = 346)

La deroga è prevista per:

- Gravi problemi di salute: assenze per malattia adeguatamente documentate**
 Il monte delle ore decurtabili viene valutato all'interno dei singoli C.d.C. in considerazione della specificità di eventuali patologie e della loro oggettiva incidenza sugli elementi utili affinché si possa procedere alla valutazione. A tale scopo verranno considerati validi i soli certificati medici che attestino problemi di salute per non meno di tre giorni. Tale deroga all'art. 5 c. 1 del D. Lgs. 62/2017 tiene conto dell'attuale situazione pandemica e delle scelte prudenziali che sono state compiute dalle famiglie per evitare la diffusione del COVID all'interno dell'ambiente scolastico
- Terapie e/o cure programmate.** Il monte delle ore decurtabili viene valutato all'interno dei singoli C.d.C. in considerazione della specificità di eventuali patologie e della loro oggettiva incidenza sugli elementi utili affinché si possa procedere alla valutazione. Il monte ore decurtabile, qualora non pregiudichi i livelli di apprendimento complessivi dell'alunno, sono pari all'80% delle assenze ospedaliere o comunque certificate elevabili al 100% qualora il C.d.C. reputi che tale periodo non abbia pregiudicato i livelli di apprendimento minimi complessivi dell'alunno. Tale deroga all'art. 5 c. 1 del D. Lgs. 62/2017 tiene conto della situazione pandemica

- **Gravi problemi familiari: (gravi lutti, gravi malattie, trasferimenti del nucleo familiare, separazioni)** Il monte delle ore decurtabili viene valutato all'interno dei singoli C.d.C. in considerazione della specificità dei casi e della loro oggettiva incidenza sugli elementi utili affinché si possa procedere alla valutazione. Di norma il limite massimo viene fissato nella misura del 30% del monte ore annuale. Tale deroga all'art. 5 c. 1 del D. Lgs. 62/2017 tiene conto dei disagi, anche di natura psicologica, causati dalla situazione pandemica.
- **Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.**
- **Visita a familiari del paese di origine** fino ad un max del 35% del monte ore annuale.
- **Provenienza da altri paesi in corso d'anno o frequenza presso una scuola all'estero** per un periodo dell'anno scolastico con documentazione attestante il percorso scolastico
- **Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale**
- **Regolarizzazione della frequenza del corso dell'anno scolastico** Situazioni di alunni che, a seguito degli interventi effettuati per recuperare all'adempimento dell'obbligo scolastico, hanno reso più regolare la frequenza delle lezioni nel corso dell'anno scolastico ed hanno avviato un regolare processo di apprendimento e di integrazione nel contesto scolastico
- **Particolari e comprovate situazioni di svantaggio socio-culturale in presenza di Piano didattico personalizzato.** In tal caso i C. d. C. dovranno valutare l'effettiva incidenza del monte ore delle assenze sui livelli complessivi degli apprendimenti tenendo conto del PDP e valutare il possibile impatto sul reale rischio di dispersione scolastica dell'alunno. Le assenze derogabili potranno essere pari, salvo casi specifici valutabili all'interno del C.d.C. al 30% del monte ore annuale. Tale deroga all'art. 5 c. 1 del D. Lgs. 62/2017 tiene conto dei disagi anche psicologici causati dall'attuale situazione pandemica che aumentano i rischi di abbandono scolastico.
- **Assenze per infezione da Covid-19** (solo se comunicati contestualmente all'assenza). Le assenze sono decurtabili sino al 100%.
- Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari
- Le deroghe possono essere applicate solo ove il Consiglio di Classe ritenga che l'alunno/a interessato/a abbia comunque raggiunto le competenze minime e possa acquisire un adeguato livello di competenze nell'anno scolastico successivo attraverso un recupero degli apprendimenti anche autonomo.

La fruizione della deroga è subordinata a:

1. Documentazione a cura dei genitori: certificazione medica + dichiarazione personale
2. Documentazione del Consiglio di Classe: computo delle assenze e andamento di esse che dimostra la progressiva riduzione, segnalazione all'Operatore Psicopedagogico, convocazione formale dei genitori.

La deroga è prevista per i casi su citati e debitamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

CRITERI VALUTAZIONE ALUNNI **per l'ammissione alle classi successive e/o agli esami di fine ciclo**

La valutazione degli studenti della Secondaria I Grado viene accertata secondo le disposizioni in vigore: normativa sulla valutazione e sull'esame di Stato (Decreto Legislativo n.62/2017–DM 741/2017 e nota ministeriale n.1865/2017)

Ammissione alla classe successiva e/o all'esame di Stato

Ammissione – non ammissione alla classe successiva

Secondo quanto disposto dall'art.6 del Decreto Legislativo n. 62/2017 l'ammissione alla classe seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di classe, anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. Per gli alunni (classi prime e seconde) che vengono ammessi alla classe successiva con decisione assunta a maggioranza, si procederà alla segnalazione tempestiva alle famiglie con una nota informativa sugli eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti.

Ammissione – non ammissione all'esame di Stato

Secondo quanto disposto dall'art.6 e 7 del Decreto Legislativo n. 62/2017 l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'Istruzione è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti prerequisiti:

1. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventualimotivate deroghe deliberate dal collegio
2. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato previstadall'art. 4 comma 6 e 9 bis del DPR n.249/1998
3. Aver partecipato, entro il mese di Aprile, alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglesepredisposte dall'Invalsi

Nel caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento, il Consiglio di classe può deliberare a maggioranza e con adeguata motivazione la non ammissione dell'alunno all'esame di Stato pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di stato, sulla base del percorso scolastico triennale, un voto di ammissione espresso in decimi, *senza utilizzare frazioni decimali*.

Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

La non ammissione, in ogni caso, deve essere decisa dal Consiglio di classe con deliberazione assunta all'unanimità o a maggioranza, dopo aver attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell'alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

- assenze superiori ad 1/4 dell'orario annuale (ai sensi del D. Lgs. 59/2004 art. 11 comma 1, salvo diversa delibera del Consiglio di classe in considerazione delle deroghe approvate dal Collegio docenti)
- mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento
- mancati progressi rispetto al livello di partenza

- carenze nelle abilità fondamentali
- mancanza di impegno
- inadeguato livello di maturazione comportamento scorretto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. FRANCESCO PAOLO CAMILLO

**Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, "Codice dell'Amministrazione Digitale".*